Unione Valnure-Valchero

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale nr.13 del 29/04/2019

SOMMARIO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 – Ambito di applicazione e disciplina procedurale
Art. 3 - Vigilanza
Art. 4 – Sanzioni alternative
TITOLO II
FRUIZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI, TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONVIVENZA CIVILE, DEL SENSO CIVICO E DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'
CAPO I
Tutela della convivenza, dei luoghi e degli edifici pubblici, contrasto alle manifestazioni d' illegalità
Art. 5 Principi
Art. 6 Comportamenti a tutela dell'ambiente e della qualità urbana; fruibilità degli spazi pubblici
Art. 7 Individuazione delle aree urbane di cui all'art. 9 della Legge 48/2017, ai fini dell'applicazione di misure di tutela e di decoro
Art. 8 Sicurezza della circolazione stradale legata a fenomeni di prostituzione
Art. 9 Comportamenti ed attività vietati nelle aree verdi
Art.10 Accensione fuochi e utilizzo di barbecue su aree pubbliche
Art.11 Prescrizioni in caso di pioggia o gelo
Art.12 Pulizia mostre, vetrine ed accessi
Art.13 Distribuzione oggetti. Volantinaggio
Art.14 Luminarie
CAPO II
Disciplina relativa agli immobili e spazi privati
Art.15 Abitazioni private e regolamenti condominiali
Art.16 Sgombero neve, pulizia canali, tubi delle acque pluviali e di scolo
Art.17 Pulizie dei cortili
Art.18 Siepi ed arbusti prospicienti la pubblica via
Art.19 Pericolo di incendio e accensione di fuochi
Art.20 Targhetta dell'amministratore di condominio
Art.21 Limitazioni delle dispersioni termiche di edifici con accesso al pubblico
CAPO III
CONVIVENZA E TRANQUILLITA' PUBBLICA
Art.22 Quiete pubblica e riposo delle persone
Art.23 Mestieri girovaghi/Artisti di strada
Art.24 Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
CAPO IV
NORME A TUTELA DELLA VIVIBILITA' URBANA E CONTRASTO AL DEGRADO
Art.25 Norme comportamentali nella vendita per asporto di bevande e pulizia delle aree
Art.26 Provvedimenti a tutela della vivibilità urbana e di contrasto al degrado e all'abuso di sostanze alcoliche
Art.27 Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano
TITOLO III°
MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI
Art.28 Mantenimento dei cani
TITOLO IV°
SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI
Art. 29 Sanzioni

Art. 30 Abrogazioni

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1
OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento, denominato Regolamento di Polizia Urbana, disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciali, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio di competenza comunale al fine di:
a) prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mediante l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni di

potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
b) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni;
c) salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la convivenza uomo - animale e la pubblica quiete e tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
d) educare alla convivenza e alla tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile;
e) garantire la protezione del patrimonio artistico e ambientale.
2. Come da disposto dell'art.1 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n.125, del successivo Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, s'intende per incolumità pubblica l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
3. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio dell'Ente.
4. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine regolamento, senza alcuna specificazione, si deve intendere con esso il presente regolamento di Polizia Urbana.

ART.2
Ambito di applicazione e disciplina procedurale

1. Salvo diversa specifica indicazione, il presente regolamento si applica su tutto il territorio dell'Ente e in tutti gli spazi e le aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio od utilità.
2. E' altresì applicabile per quelle violazioni previste dal presente regolamento che, sebbene aventi oggetto la proprietà privata, siano sanzionate ai fini della tutela di diritti od interessi prevalenti della collettività.
3. I principi generali sulle violazioni amministrative sancite dal presente regolamento, nonché le modalità di accertamento delle stesse e le procedure afferenti l'irrogazione delle sanzioni sono disciplinati dalle disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla Legge della Regione Emilia Romagna del 28 aprile 1984 n. 21, dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e dal DL. 20 febbraio 2017 n.14, così come convertito in legge 18 aprile 2017, n.48 .
4. In particolare, a seguito dell'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento e qualora sia effettuata la formale contestazione amministrativa, è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e di quelle che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è giuridicamente possibile ingiungere il pagamento della sanzione.
5. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
6. Per le violazioni di cui al presente Regolamento l'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'articolo 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 è individuata nel responsabile SUAP dell'Ente.

ART.3
Vigilanza

1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento sono esercitate, in via principale, dalla Polizia Locale. All'accertamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.
2. Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3. I soggetti di cui al comma 2 svolgono le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e della L.R. 28 aprile 1984, n° 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
4. Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i Dirigenti preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico, con le modalità ritenute più idonee, delle norme del presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza; emanano, inoltre, disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

ART. 4
Sanzioni alternative

1. Il Comune applica le sanzioni previste dalla legge anche nei casi in cui sia prevista la sostituzione della pena pecuniaria con attività di natura sociale, adottando norme regolamentari nell'ambito della competenza eventualmente attribuita dalla normativa.

TITOLO II
FRUIZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI, TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONVIVENZA CIVILE, DEL SENSO CIVICO E DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'

CAPO I
Tutela della convivenza, dei luoghi e degli edifici pubblici, contrasto alle manifestazioni d'illegalità

ART. 5
Principi

1. L'Ente promuove la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare, mantenere e migliorare la sicurezza della collettività, le condizioni igieniche e dell'ambiente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi e la libera fruizione degli spazi pubblici e garantire, ad ogni cittadino, eguali condizioni di vita.
2. L'Unione dei Comuni promuove l'educazione alla legalità in ogni sua forma.

ART. 6
Comportamenti a tutela dell'ambiente e della qualità urbana; fruibilità degli spazi pubblici.

1. I Comuni aderenti all'Unione riconoscono, a tutela della qualità urbana, il libero utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico.
2. A tal fine sono vietati, in particolare, i seguenti comportamenti:
a. immergersi o lavarsi nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualunque superficie acquea pubblica, sputare su aree pubbliche, nonché su qualunque attrezzatura, persona o cosa per ragioni igieniche e per evitare imbrattamenti;
b. compiere presso fontane pubbliche o comunque su suolo pubblico, operazione di lavaggio di veicoli, di animali o di qualunque altro oggetto;
c. adibire a dimora temporanea aree pubbliche o private, gravate di servitù di pubblico passaggio, o veicoli in sosta sulle medesime aree;
d. effettuare campeggio libero in qualunque forma, mediante tende, camper, roulotte ed in qualunque area pubblica non specificamente adibita a tale scopo;

e. esporre oggetti, abiti, coperte, materassi da cui possono derivare pericoli e/o inconvenienti ai passanti;
f. scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie da balconi e finestre che danno su luoghi pubblici o aperti al pubblico;
g. innaffiare i fiori delle cassette o dei vasi, qualora ciò provochi immissioni o gocciolamenti nell'altrui proprietà o su suolo pubblico;
h. consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici o destinati all'uso pubblico senza pulire, gettare carte, mozziconi o qualsivoglia altro tipo di rifiuto fuori dagli appositi contenitori o sporcare in qualsiasi altro modo il suolo pubblico;
i sedersi o svolgere attività ludico-ricreative sui gradini di monumenti e degli edifici destinati al culto e alla memoria dei defunti;
l. spandere o scaricare, su aree pubbliche o private d'uso pubblico, ogni materia liquida o solida;
m. soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi a ciò destinati;
n. lasciare sul suolo gli escrementi dei propri cani, ad eccezione dei cani guida;
o. alimentare animali domestici o randagi senza assicurare una adeguata pulizia;
p. ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati degli edifici;
q. appoggiare o legare biciclette, ciclomotori e moto alle barriere di protezione dei monumenti;
r. praticare qualsiasi attività che arrechi pericolo all'incolumità delle persone sulle strade, piazze, marciapiedi pubblici, sotto i portici, o negli spazi destinati ai disabili o nei percorsi per non vedenti.
3. E', inoltre, vietato, a tutela della accessibilità e della libera fruibilità dei luoghi pubblici e a uso pubblico, occupare gli stessi tenendo i seguenti comportamenti:
a. bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma indecorosa su suolo pubblico, nonché sedersi o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, nei giardini, sui marciapiedi, sotto i portici o in altri luoghi pubblici ed a uso pubblico;
b. praticare l'accattonaggio molesto, intendendosi come tale la richiesta di elemosine e di offerte fatta con modalità insistenti che arreca disturbo e fastidio ai passanti;
c. stazionare su suolo pubblico o aperto al pubblico per contrattare prestazioni sessuali anche assumendo comportamenti o vestendo abbigliamento tali da concretizzare l'adescamento dei clienti;
d. ostacolare o intralciare, anche in gruppo, la circolazione dei pedoni o l'accesso ad edifici pubblici o privati;
4. E' inoltre vietato, ove il comportamento non costituisca specifica ipotesi di reato, scrivere o disegnare ovvero attaccare adesivi sugli edifici pubblici o privati, sui monumenti, sui colonnati, sugli edifici dedicati al culto e alla memoria dei defunti e, in generale, sui muri, sulle panchine, sulla sede stradale, sulla segnaletica e sulle targhe della toponomastica stradale, sulla numerazione civica e su qualsiasi altro manufatto pubblico.
5. Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3), 4) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 .

ART. 7

Individuazione delle aree urbane di cui all'art. 9 della Legge 48/2017, ai fini dell'applicazione di misure di tutela e di decoro.

1. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell'art.9 della L.48/2017, in aderenza a quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo, verranno individuate con apposito provvedimento le aree nelle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 9.
2. Nelle aree come descritte e dettagliate nell'allegato A di cui al precedente comma, per le violazioni di cui all'art.6, comma 3, del presente regolamento, si applica al trasgressore la sanzione prevista dall'art.9, primo comma, L. 48/2017, nonché il provvedimento dell'allontanamento, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 L. 48/2017.
3. Nelle medesime aree si applicano le disposizioni di cui agli artt.9 e 10 L. 48/2017 per le violazioni in essi previste e precisamente: ubriachezza molesta (art.688 c.p.), atti contrari alla pubblica decenza (art.726 c.p.), violazioni in materia di commercio su aree pubbliche di cui all'art.29 D.lgs. 31.03.1998,n.114 e dell'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore e guardamacchine (art.7, comma 15 bis, C.d.S.)

ART. 8

Sicurezza della circolazione stradale legata a fenomeni di prostituzione

1. A garanzia della sicurezza stradale, all'interno del territorio comunale è vietato effettuare la sosta, la fermata o l'arresto temporaneo del veicolo sulle strade, al fine di concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio.
2. Resta salva la facoltà del Sindaco del territorio di competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, ai sensi dei commi 4 e 4 bis dell'art.54 TUEEL, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 500.

ART. 9
Comportamenti ed attività vietati nelle aree verdi

1.Ferme restando le previsioni di cui agli articoli 5 e 6 ed allo scopo di garantire l'ordinata fruibilità dei parchi e delle aree verdi e di scoraggiare il verificarsi di comportamenti che pongano a repentaglio la tranquillità delle persone, vengono stabiliti i seguenti divieti, ove il comportamento non costituisca specifica ipotesi di reato:
a. calpestare le aiuole, entrare nelle aree verdi ove ciò non sia consentito, danneggiare o sporcare il verde pubblico, gli impianti, gli arredi ed i giochi e qualsiasi altro manufatto;
b. giocare o tenere comportamenti che possono recare danno ai fiori, alle piante, ai prati, agli impianti, agli arredi e ai giochi, o che comunque possano recare disturbo anche a chi frequenta detti luoghi; Il gioco del pallone è vietato quando trattasi di esercizio di attività organizzata sia a livello agonistico che amatoriale.
c. transitare e sostare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi al servizio delle Forze di Polizia, della Polizia Locale e della Polizia Provinciale e impiegati per i servizi pubblici; le biciclette possono transitare e sostare solo sui sentieri pedonali o ciclabili, senza recare disturbo o intralcio ai pedoni;
d. i cani e qualsiasi altro animale devono essere condotti secondo le prescrizioni dettate dal presente Regolamento e dalla normativa nazionale e regionale, devono comunque essere tenuti lontani dalle zone gioco dei bimbi.
2) Nelle zone di particolare pregio e/o protette, potranno essere adottati, di volta in volta, provvedimenti specifici delimitazione delle attività e/o comportamenti resi pubblici mediante apposita segnaletica resa nota alla collettività con apposita segnaletica. La stessa indicherà i tempi e le modalità di fruizione dei parchi e delle singole aree verdi e gli eventuali specifici divieti di consumo al loro interno di cibi e bevande.
3) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi

ART. 10
Accensione fuochi e utilizzo di barbecue su aree pubbliche

1. Al fine di prevenire situazioni di pericolo, è vietato accendere fuochi, anche momentaneamente, sul suolo pubblico, nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico e nei giardini e parchi pubblici, nonché in aree private, anche agricole, fatte salve specifiche autorizzazioni previste dalla vigente normativa.
2. Nelle aree pubbliche e ad uso pubblico, l'uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito soltanto sugli spazi appositamente attrezzati, nel rispetto delle norme sulla sicurezza.
3. Le violazioni di cui ai commi 1), 2) comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo di sospensione dell'attività realizzata e della rimessa in pristino dei luoghi

ART. 11
Prescrizioni in caso di pioggia o gelo

1. È vietato bagnare il suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio quando, a causa della temperatura esterna, vi sia pericolo di formazione di lastre di ghiaccio.
2. In caso di pioggia le tende sovrastanti il suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio, devono essere riavvolte, se i gocciolamenti costituiscono pericolo per l'incolumità delle persone.
3. Le violazioni di cui ai commi 1), 2) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

ART. 12
Pulizia mostre, vetrine ed accessi

1. Il lavaggio delle mostre e delle vetrine collocate sulle parti esterne dei fabbricati potrà essere effettuato, sempre che ciò non comporti l'imbrattamento di suolo pubblico e/o il disturbo ai passanti.
2. È vietato gettare su suolo pubblico le acque di lavaggio dei locali e delle vetrate, sempre che ciò comporti l'imbrattamento di suolo pubblico e/o il disturbo ai passanti.
3. E' fatto obbligo ai titolari delle attività aperte al pubblico e, in solido con questi ultimi, ai proprietari degli immobili che abbiano esercizi, vetrine o serrande poste su area di pubblico passaggio, di provvedere alla pulizia delle aree antistanti l'ingresso, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, e degli spazi rientranti non protetti da serrande, delle bacheche, delle insegne e delle tende esterne.
4. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di incuria e degrado, in caso di locali sfitti o comunque non occupati da attività, i proprietari degli immobili che abbiano esercizi, vetrine o serrande poste su area di pubblico passaggio, devono:
- pulizia delle vetrine, delle serrande, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate e degli spazi rientranti non protetti da serrande, nonché se non rimosse, delle insegne di esercizio, delle tende e delle bacheche. I proprietari devono provvedere alla pulizia entro 45 gg. dalla pubblicazione del presente Regolamento;
- divieto di affissione interna ed esterna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili; fanno eccezione le comunicazioni di trasferimento dell'attività e le offerte di locazione/vendita entro le dimensioni massime di cm 50 di altezza per 40 cm di lunghezza. I proprietari devono provvedere all'adeguamento entro 45 gg. dalla pubblicazione del presente regolamento;
5. Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3), 4) comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi
.

ART. 13
Distribuzione di oggetti. Volantinaggio

1. La distribuzione a mano di volantini o dépliant è consentita, se non arreca disturbo alla circolazione od ai cittadini.
2. La distribuzione realizzata mediante collocazione di biglietti o volantini su veicoli in sosta è vietata.
3. Le violazioni di cui ai commi 1), 2 precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 40,00 a € 400,00 e l'obbligo di sospendere l'attività.

ART. 14
Luminarie

1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio del montaggio la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario. Nella comunicazione devono essere indicati i tempi di validità della stessa.
2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al settore competente del Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI,

5) Al termine del periodo di permanenza delle luminarie indicato nella comunicazione presentata al competente settore le luminarie e gli allestimenti di cui ai commi precedenti devono essere rimossi entro e non oltre 60 giorni.
6) Nel caso in cui la collocazione delle luminarie sia effettuata in prossimità o in corrispondenza di linee filoviarie la comunicazione pervenuta deve contenere il visto di fattibilità rilasciato dal gestore delle linee stesse.
7) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
8) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3), 4) e 5) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

CAPO II
Disciplina relativa agli immobili e spazi privati

ART. 15
Abitazioni private e regolamenti condominiali

1. Nelle abitazioni private non è consentito avvalersi di attrezzature o svolgere attività che possano essere fonte di molestia e disturbo verso l'esterno, fatta eccezione per le situazioni descritte nei paragrafi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumori anomali o vibrazioni sensibili non possono essere messe in funzione prima delle ore 8.00 e dopo le ore 24.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi o di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume, in modo da non molestare o disturbare i vicini. E', in ogni modo, consentito, nelle ore notturne, l'utilizzo di elettrodomestici silenziosi o che non disturbino i vicini.
3. L'esecuzione di lavori di manutenzione di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, è consentita qualora siano adottati tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per evitare il disturbo, nelle seguenti fasce orarie: tra le ore 8.00 e le ore 12,30 e tra le ore 14 e le ore 18 nei giorni feriali; tra le ore 10.00 e le ore 12.00 e tra le ore 16.00 e le ore 20.00 dei giorni festivi.
4. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini.
5. Le disposizioni del presente articolo sono immediatamente vincolanti per le abitazioni private prive di regolamento condominiale, mentre nel caso di condomini dovranno essere recepite nel regolamento condominiale ed eventualmente integrate o adattate alle situazioni specifiche. Negli stessi regolamenti condominiali dovranno essere disciplinate le modalità per consentire di giocare ai bambini e ai ragazzi nei cortili o spazi condominiali.
6. I proprietari di edifici disabitati e/o in stato di abbandono sono obbligati:
   a. ad ostruirne gli accessi a mezzo di idonei sbarramenti fissi costituiti da mattoni ovvero muratura, ovvero con rete elettrosaldata, in modo da impedire l'accesso e precludere stabilmente la possibilità di invasione ed occupazione da parte di terzi;
   b. a mantenere i cortili, i marciapiedi e le aree verdi di pertinenza dell'edificio in stato di pulizia ed igiene tali da evitare che siano in qualunque modo ricettacolo di rifiuti.
7. Per favorire eventuali interventi relativi alla sicurezza, l'Amministrazione Comunale può avvalersi di collaborazioni e accordi specifici con l'associazione degli amministratori condominiali.
8) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3), 4) e 5) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00, mentre la violazione di cui al comma 6 comporta una sanzione da € 100,00 a € 500,00

ART. 16
Sgombero neve, pulizia canali, tubi delle acque pluviali e di scolo

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori/possessori di edifici/immobili a qualunque scopo destinati e i titolari di pubblici esercizi, a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede e i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi e/o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo (segatura,

sabbia, sale, materiale antisdrucciolevole, ecc.). Alla rimozione della neve dai passi e accessi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori/possessori di edifici/immobili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
7. I proprietari dei fabbricati devono mantenere in perfetto stato i sistemi di canalizzazione delle acque pluviali, per impedire fuoriuscite di liquidi su suolo pubblico tali da bagnare e/o insudiciare i passanti.
8. È vietato collocare all'interno dei tubi di scolo delle acque piovane qualunque cosa che impedisca o limiti il libero scolo delle acque piovane e/o provochi fuoriuscita di liquidi.
9. I proprietari, gli affittuari, i possessori, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza:
a) le condotte di cemento sottostanti i passi privati,
b) entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche o di uso pubblico, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque e impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
10. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

ART. 17
Pulizie dei cortili

I proprietari, gli inquilini e gli amministratori degli immobili hanno l'obbligo di tenere pulite le aree cortilive e aree verdi pertinenziali delle case di loro proprietà, abitate od amministrate, al fine di evitare che diventino ricettacolo di sporcizia od habitat per animali o insetti nocivi.
6. Le violazioni di cui al commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

ART. 18
Siepi ed arbusti prospicienti la pubblica via

Ferme rimanendo le disposizioni dettate dal Codice della Strada ed al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare, pedonale e ciclabile i proprietari, gli inquilini, e gli amministratori delle proprietà confinanti con strade, marciapiedi o piste ciclabili hanno, solidalmente fra loro, l'obbligo di potare le siepi, gli alberi e gli arbusti, in modo da evitare qualsiasi sporgenza sullo spazio pubblico anche conseguente ad eventi meteorici estremi.
Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

ART. 19

Pericolo di incendio e accensioni di fuochi

1. E' vietato qualunque atto o comportamento che possa causare pericolo di incendio.
2. E' vietato l'uso della fiamma libera per la ricerca di fughe di gas, anche in luoghi aperti.
3. E' vietato bruciare materiale o accendere fuochi in centro abitato, anche se momentaneamente, fino a 100 metri dallo stesso e dalle strade pubbliche.
4. E' vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
5. E' consentita, invece, l'accensione di fuochi in agricoltura per motivi fitosanitari specificatamente previsti dalla normativa vigente. E' consentita, altresì, l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze, ma debitamente autorizzata e nel rispetto della normativa vigente in materia, sempreché non venga cagionata molestia ovvero disturbo alle persone.
6. Dal 15 maggio al 15 agosto di ogni anno è proibito accendere fuochi di campagna alla distanza minore di metri 100 (cento) dalle case, dai boschi, dai vivai, dai giardini e orti, dalle siepi, dai mucchi di grano, paglia o fieno.
7. E' vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.
8. L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche e/o di uso pubblico. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente autorizzate, sempreché non si rechi molestia o disturbo a terze persone.
9. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o si verificasse il ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo immediatamente.
10. In caso di accensione di fuochi devono, in ogni caso, essere adottate tutte le cautele necessarie a tutela della proprietà altrui e delle persone e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e con il numero occorrente di persone sino a quando il fuoco sia spento.
11. In caso di incendio è fatto obbligo a chiunque lo avvisti di informare tempestivamente i Vigili del Fuoco, l'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza o il Comando di Polizia Locale.

I Vigili del Fuoco, gli appartenenti alle Forze di Polizia e alla Polizia Locale, possono, all'occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti vicini con le strumentazioni occorrenti all'estinzione e i proprietari e i conduttori degli immobili sono obbligati a consentire il passaggio o l'uso dell'acqua dei pozzi, cisterne o fontane.

6. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 .

ART. 20

Targhetta dell'amministratore di condominio

1) Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
2) La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.
3) La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in ottone o pietra.
4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

ART. 21

Limitazioni delle dispersioni termiche di edifici con accesso al pubblico

1. Durante il periodo di attivazione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale devono essere mantenute chiuse tutte le aperture dei locali degli esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico verso l'esterno e verso locali non climatizzati, ad eccezione del tempo necessario all'entrata e all'uscita e alle operazioni funzionali all'esercizio (carico e scarico). Sono esclusi gli esercizi commerciali dotati di dispositivi alternativi alle porte d'accesso per l'isolamento termico degli ambienti.

2. Le violazioni di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

CAPO III
CONVIVENZA E TRANQUILLITA' PUBBLICA

ART. 22
Quiete pubblica e riposo delle persone

1. Nei luoghi pubblici, aperti al pubblico e destinati alla fruizione collettiva, sono vietati i seguenti comportamenti:
a. fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di inquinamento acustico e le specifiche autorizzazioni rilasciate dal Servizio competente, qualsiasi diffusione sonora nelle aree pubbliche o adibite ad uso pubblico è vietata dalle ore 00 alle ore 9;
b. recare disturbo con grida e schiamazzi, con l'utilizzo di radio ed apparecchi di riproduzione sonora ad alto volume o con quant'altro rechi molestia agli abitanti, ai passanti e alle attività in genere;
c. sempre che il fatto non costituisca illecito penale o non sia specificamente autorizzato dall'Amministrazione comunale in occasione di fiere, manifestazioni o altre circostanze, è vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari, fatta eccezione della notte di Capodanno, sempre che gli artifizi pirotecnici siano acquistati, trasportati, detenuti ed esplosi nel rispetto delle specifiche normative che disciplinano tale materia;
2. La diffusione sonora effettuata all'interno delle abitazioni e in locali a qualsiasi uso destinati, in qualsiasi ora del giorno e della notte, dovrà essere regolata in modo da non lasciar percepire rumori o suoni molesti all'esterno.
3. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale da gioco debitamente autorizzate, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari e non, devono assicurare che i rispettivi locali e gli spazi annessi siano strutturati in modo tale da non consentire l'emissione di suoni e rumori, che disturbano all'esterno, tra le ore 24.00 e le ore 7.00 (prorogata dalle ore 1 alle ore 9.00 nei giorni prefestivi). Nel rispetto del presente regolamento, nei suddetti luoghi di ritrovo, la propagazione di suoni da strumenti musicali o elettronici, radio, televisione o altri mezzi di diffusione non deve arrecare disturbo. Qualora si rilevino violazioni al rispetto della quiete pubblica, l'Amministrazione comunale può ridurre - secondo quanto stabilito dagli specifici Regolamenti di settore - l'orario di apertura dei singoli locali, o sospenderne l'attività.
4. I proprietari ed i detentori dei cani sono responsabili del disturbo causato al vicinato dall'abbaiare continuativo dei loro animali dalle 24.00 alle 07.00.
5. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.
6. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a15 minuti complessivi. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

ART. 23
Mestieri girovaghi/Artisti di strada

1. Ai fini del presente regolamento per mestiere girovago si intende l'attività manuale o artistica svolta da chiunque, in forma anche non imprenditoriale al fine di trarne un qualunque profitto. Per artista di strada si intende la libera espressione artistica, indipendentemente dalle qualità tecniche, in relazione alle seguenti manifestazioni artistiche: figurative, musicali, recitative, giochi di abilità, di prestigio, mangia fuoco, saltimbanchi, giocolieri. Lo spettacolo di strada è normato dall'articolo 4 della legge 337/1968.
2. Lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è sottoposto alle seguenti condizioni:
a. non è possibile sostare per periodi superiori a novanta minuti nello stesso luogo, con ciò intendendosi la stessa strada o piazza, o strada o piazza contigua, nell'intesa che lo spazio occupato non potrà comunque eccedere la superficie di due metri quadrati;
b. non è consentito svolgere tali attività davanti all'entrata delle chiese o di altri edifici di culto, in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali, di scuole nel periodo delle lezioni, di musei e di sedi delle Istituzioni pubbliche;
c. non può avvenire nella forma del commercio ambulante;
d. deve avvenire nel rispetto della pulizia dello spazio occupato, non deve venire impedita o in qualche modo ostacolata la normale circolazione pedonale e stradale, né deve essere impedito l'accesso agli esercizi pubblici o ad altre proprietà private e deve essere garantita la sicurezza delle persone;
e. non deve essere richiesto il pagamento di biglietto od altro corrispettivo; è consentito esclusivamente, al termine dell'esibizione, il passaggio a "cappello", che consente la raccolta di offerte;
f. nel corso dello spettacolo di strada è vietato l'utilizzo di animali di qualsiasi specie.
3. Per quanto riguarda l'attività cosiddetta "dei madonnari", le tecniche di disegno non debbono prevedere l'uso di materiali che possano danneggiare il selciato.
E' comunque vietato dipingere sui sagrati delle Chiese, dei luoghi di culto in genere e in zone di alto pregio architettonico e ambientale.
4. E', altresì, vietata ogni forma di disegni sui muri dei fabbricati, se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione.
5. Dette attività non possono essere svolte tra le ore 22 e le ore 9 del mattino successivo, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dal servizio competente in materia di pubbliche manifestazioni.
6. Nello svolgimento di dette attività non si possono utilizzare impianti di amplificazione sonora di alcun genere, fatto salvo eventuali autorizzazioni o quanto previsto dalle norme in materia di inquinamento acustico e debbono essere osservate le disposizioni dettate dal Comune a tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale, nonché gli orari, i luoghi e i periodi eventualmente stabiliti con apposita ordinanza sindacale.
7. E' vietata qualunque forma di attività girovaga riconducibile anche in parte al gioco delle tre carte o campanelle o similare che comporti la vincita di denaro a fronte di alea od abilità manuale.
8. Le violazioni di cui ai commi 1) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

ART. 24
Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco almeno dieci giorni prima della data di svolgimento. Per i cortei funebri l'incaricato che effettua il trasporto della salma deve darne avviso all'Ufficio Polizia Locale almeno un giorno prima.
2. L'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno trenta giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implichino limiti o divieti alla circolazione.
3. Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dai provvedimenti autorizzativi e, nel corso dell'evento, dai funzionari della Polizia Locale.

4. Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con la Polizia Locale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 100 a € 500**.

CAPO IV
NORME A TUTELA DELLA VIVIBILITA' URBANA E DI CONTRASTO AL DEGRADO

ART. 25
Norme comportamentali nella vendita per asporto di bevande e pulizia delle aree

1. E' vietato ai titolari di pubblici esercizi, di esercizi di vicinato, di attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, di circoli privati, vendere per asporto qualsiasi tipo di bevande, in contenitori di vetro dalle ore 20 alle ore 6.
2. Il divieto di cui al precedente comma non si applica quando la vendita è effettuata a favore dei soli clienti seduti ai tavoli delle distese date in concessione o stazionanti nelle aree adiacenti a queste ultime e ai locali autorizzati alla somministrazione di bevande, entro il raggio di 10 metri dalla soglia o dal limite autorizzato della distesa, sempre che siano rispettate dal gestore tutte le condizioni temporali e le altre prescrizioni dettate dall'Amministrazione.
3. Al Sindaco compete adottare provvedimenti ulteriormente restrittivi degli orari fissati al primo comma e/o ulteriori limitazioni, in particolare in caso di manifestazioni pubbliche, od eventuali specifiche autorizzazioni in deroga.
4. I gestori dei pubblici esercizi e dei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, delle attività commerciali del settore alimentare e degli esercizi artigianali autorizzati alla vendita al minuto di alimenti o bevande hanno l'obbligo di:
a. mettere a disposizione dei clienti che sostino all'esterno dei locali, almeno due contenitori per i rifiuti, da ritirare al momento della chiusura dell'esercizio;
b. provvedere, entro un'ora dalla chiusura dei pubblici esercizi e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, ad asportare i residui di consumazioni e pulire il suolo pubblico nel raggio di 10 metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze dei locali.
5. E' vietato pubblicizzare con qualsiasi modalità, anche all'interno dell'esercizio, la promozione tariffaria che associ la diminuzione del prezzo all'aumento del consumo di bevande alcoliche.
6. L'Amministrazione, in accordo con le Associazioni di categoria, promuove un sistema integrato di azioni, attraverso la prevenzione dei fenomeni di illegalità, per una convivenza civile tra i cittadini, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche, anche in rapporto con le aggregazioni giovanili, per l'educazione alla convivenza, alla conoscenza delle regole, con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla quiete pubblica.
7. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 688, 690 e 691 del Codice Penale l'Amministrazione può inoltre sottoscrivere con i titolari ed i gestori di pubblici esercizi, di esercizi commerciali, artigianali e di servizio, circoli privati titolari di autorizzazione allo svolgimento di attività che possono avere un qualche impatto sulla quiete pubblica, accordi che prevedano l'assunzione da parte di questi di impegni alla sensibilizzazione degli avventori sulle tematiche di cui sopra, nonché iniziative volte a limitare la pubblicizzazione degli alcolici e a favorire una specifica formazione del personale addetto.
4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

ART. 26
Provvedimenti a tutela della vivibilità urbana e di contrasto al degrado

1. Gli orari di apertura e di chiusura delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto della normativa vigente.
2. In conformità alla normativa nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazione delle attività economiche, possono, tuttavia, essere apposte limitazioni agli stessi e allo svolgimento delle attività, connesse alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, della sicurezza e del decoro urbano, del mantenimento dell'ordine sociale e della sicurezza stradale.
3. A tal fine l'Amministrazione Comunale adotta i provvedimenti necessari:
a. ad assicurare una corretta convivenza tra funzioni residenziali e libero esercizio delle attività prevenendo e contrastando ogni fenomeno di degrado e/o allarme sociale, anche riconducibile al consumo ed all'abuso di bevande alcoliche, così da garantire il regolare ed ordinato svolgimento della vita civile;
b. a migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
c. a salvaguardare l'incolumità e la salute delle persone, le loro attività, il lavoro, la mobilità, l'ambiente urbano in ogni suo aspetto e dei beni culturali, nel generale perseguimento delle finalità di cui all'art.1, comma 1, del presente Regolamento Comunale.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dai Consigli Comunali attraverso il presente Regolamento e nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, al predetto scopo di contrastare tali fenomeni di degrado e/o allarme sociale e a tutela della vivibilità urbana può, nell'interesse pubblico, dettare prescrizioni e limitazioni di esercizio ai pubblici esercizi, alle attività commerciali del settore alimentare, alle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, ai circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, nelle realtà territoriali nelle quali si riscontrino particolari criticità e nelle quali sia di conseguenza necessario intervenire con specifici provvedimenti limitativi. Tali provvedimenti potranno essere adottati anche nei confronti di singoli esercenti.
5. In ragione delle specifiche realtà riscontrate sulla base di apposita istruttoria, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per l'applicazione delle seguenti limitazioni orarie:
a. la vendita per asporto di alcolici potrà essere vietata in qualsiasi contenitore dalle ore 15 alle ore 7,00 del giorno seguente.
b. l'orario di chiusura dei pubblici esercizi, delle attività commerciali del settore alimentare, delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, dei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, anche con orari differenziati entro lo stesso ambito territoriale, potrà essere anticipato sino alle ore 20 e quello di apertura potrà essere posticipato sino alle ore 7,00.
6. Il Sindaco adotta, altresì, provvedimenti ulteriormente limitativi rispetto a quanto fissato al precedente comma 5 lett. a) e b), anche nei confronti di singoli esercenti, qualora l'istruttoria condotta dalla Polizia Locale o da altri organi preposti al controllo, evidenzi situazioni di particolare degrado urbano, al fine di impedire un grave detrimento ai valori tutti richiamati al terzo comma.
7. Parimenti, è facoltà del Sindaco, quando la specifica situazione del contesto urbano lo consenta, senza discapito della prioritaria tutela dei valori primari di cui al comma 3 del presente articolo, prevedere deroghe, anche con riferimento a singoli esercizi, ai limiti orari innanzi stabiliti ai commi 5 e 6, a fronte della sottoscrizione da parte degli esercenti di specifici accordi con il Comune, anche diversificati in relazione alle peculiarità delle attività e delle problematiche presenti, che comportano l'assunzione di precisi impegni, diretti a minimizzare gli impatti e contemperare i diversi interessi coinvolti. L'accertamento di violazioni amministrative in materia di orari, oltre all'erogazione della sanzione pecuniaria prevista dal presente regolamento, comporta anche la revoca dell'autorizzazione alla deroga.
8. La recidiva nella violazione alle ordinanze sindacali di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, costituisce motivo per l'adozione dei provvedimenti ulteriormente limitativi di cui precedente comma 7.
9. Parimenti le 'Amministrazioni Comunali, ai medesimi scopi di cui al comma 3, possono, nell'interesse pubblico, dettare limitazioni e divieti riguardo al consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
10. Al Sindaco compete a tal fine l'adozione dei provvedimenti necessari per l'applicazione, negli ambiti in cui emergano documentate esigenze di tutela ed in ragione delle specifiche realtà riscontrate, delle seguenti limitazioni e divieti:
a. divieto di consumo di ogni genere di bevanda alcolica sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in determinate fasce orarie;
b. divieto di consumo di ogni genere di bevanda alcolica sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico dalle ore 0,00 alle ore 24,00.
11. Il Sindaco per ragioni di pubblico interesse ha facoltà di disporre che tali divieti non si applichino:
a. all'interno delle aree concesse dal comune ai pubblici esercizi per le distese e/o nelle aree adiacenti a queste ultime e ai locali autorizzati alla somministrazione di bevande entro il raggio 10 metri dalla soglia o

dal limite autorizzato della distesa, sempre che siano rispettate dal gestore tutte le condizioni temporali e le altre prescrizioni dettate dall'Amministrazione;
b. in caso di autorizzazioni in deroga per attività temporanee di somministrazione.
12. In occasione di pubbliche manifestazioni, il Sindaco può, altresì, adottare provvedimenti di divieto alla detenzione su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, di contenitori in vetro, nonché disporre ulteriori limitazioni che si rendessero necessarie a tutela della pubblica incolumità.
13. E' sempre vietato accedere con qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e detenerle all'interno di aree aperte al pubblico, delimitate ad ospitare lo stazionamento degli spettatori in occasione di concerti, spettacoli o altri intrattenimenti autorizzati.

ART. 27

Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano

1. L'Amministrazione comunale, in accordo con le associazioni di categoria degli operatori economici, promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire, tramite la prevenzione dei fenomeni di illegalità ed inciviltà diffusa, una ordinata convivenza civile nella città, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche quali luoghi di ritrovo ed aggregazione anche giovanile per l'educazione alla convivenza e la conoscenza della regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete.
1 L'Amministrazione comunale, ferme restando le valutazioni d'ordine generale, può inoltre sottoscrivere, con titolari o gestori di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla attività con impatto sulla quiete pubblica, accordi ai sensi dell'art. 11 Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii. che prevedano l'assunzione, a carico dei medesimi, di precisi impegni quali ad esempio:
a) l'adozione di misure idonee ad evitare lo stazionamento degli avventori nelle immediate adiacenze del locale intese come spazio pubblico interessato dall'attività con riferimento al comportamento degli avventori che possa determinare un disturbo alla residenza e/o ad altre attività, e a garantire che l'afflusso della clientela all'esercizio non costituisca disturbo della quiete pubblica o ostacolo al passaggio dei pedoni, all'accesso alle abitazioni e alle attività circostanti nonché al traffico veicolare, anche avvalendosi di personale incaricato all'ordinato svolgimento delle attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti;
b) non pubblicizzare offerte speciali sull'alcool e al contempo svolgere attività di informazione e prevenzione sugli effetti dell'abuso di alcolici, anche mediante la distribuzione di materiali informativi e la promozione di specifiche iniziative di sensibilizzazione;
c) la formazione del personale per il mantenimento del regolare svolgimento dell'attività d'impresa;
d) fornire a richiesta l'elenco dei dipendenti e dei collaboratori ed il nominativo del soggetto che detiene la documentazione relativa ai rapporti di lavoro;
e) favorire e segnalare la possibilità di usufruire dei servizi igienici del locale anche ai non clienti e segnalare la presenza di eventuali servizi igienici pubblici collocati nelle aree limitrofe;
f) provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con modalità definite in accordo con il soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
g) far effettuare, a seguito di richiesta dell'Amministrazione e con spese a carico dei gestori, dall'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna monitoraggi dell'inquinamento acustico nell'area immediatamente circostante l'esercizio e, subordinatamente al consenso dei conduttori, nelle civili abitazioni limitrofe.
Ulteriori o differenti impegni potranno essere definiti ed assunti in ragione della necessità di contemperare l'esercizio delle attività imprenditoriali con altri interessi pubblici.
2. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo, ai fini di una ottimale collaborazione con l'Amministrazione Comunale hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete; in particolare hanno l'obbligo di:
a) sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti;

b) svolgere adeguata azione informativa all'interno ed all'esterno del locale circa l'entità delle sanzioni previste per chi disturba la quiete pubblica e viola le norme poste a tutela dell'igiene e per chi consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza.

3. I gestori, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e dei relativi spazi pertinenziali, hanno l'obbligo di mantenere liberi gli spazi da ogni ingombro e rifiuto collegato con l'attività svolta, e a collocare, durante l'orario di apertura, appositi contenitori di raccolta provvedendo al loro svuotamento. Oltre a tali obblighi, gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l'utilizzo gratuito alla clientela.

4. Nei casi di occupazione abusiva del suolo pubblico a fine di commercio, a norma dell'art.3 commi 16 e 17 della Legge 15 luglio 2009 n.94, il Sindaco può ordinare la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a 5 giorni, e comunque fino all'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.
Questa disposizione si applica anche nel caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 3 primo periodo. E' fatto salvo l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art.54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art.54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO III
MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART.28
MANTENIMENTO DEI CANI

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari di iscriverli nell'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.
   Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se prescritto, anche muniti di museruola. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.
2. É fatto assoluto divieto di tenere cani alla catena se questa è inferiore a metri 4, ovvero a metri 3 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 3 metri. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo sempre disponibili.
3. Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi (ad esempio balconi o box) angusti ed inadeguati alle loro necessità in funzione della taglie e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.

4. E' vietato tenere animali in condizioni tali da causare sporcizia, odori sgradevoli o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene nei luoghi pubblici e all'interno di abitazioni private. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni depositando le stesse nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

5. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
6. É vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree destinate ai giochi, individuate con ordinanza del Sindaco e opportunamente segnalate.

7. Negli esercizi pubblici e negli esercizi commerciali aperti al pubblico, l'accesso di coloro che conducono gli animali è libero, fatto salvo l'utilizzo del guinzaglio e della museruola in relazione alle caratteristiche dell'animale. Il titolare di un esercizio può presentare all'ufficio comunale competente motivata istanza di autorizzazione per limitare l'accesso degli animali, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico sanitari; in caso di accoglimento dell'istanza l'esercente deve apporre specifico avviso. L'ingresso ai cani è impedito nei negozi di alimentari ed all'interno dei locali in cui si preparano cibi.

8. E' vietato agli esercizi commerciali esporre in vetrina animali.

9. E' vietato l'accesso di animali negli ospedali, negli asili e nelle scuole, mentre è consentito nelle case di riposo, in caso di ricovero del proprietario o detentore, salvo espresso divieto dell'istituto.

10.4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

.

TITOLO IV
SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI
ART.29
SANZIONI

1. In base a quanto disciplinato dall'articolo 7 bis della Legge della Regione Emilia Romagna del 28 aprile 1984 n. 21, gli Agenti accertatori, applicheranno la diffida amministrativa, redigendo verbale di ispezione da inoltrare al Comando per registrare il fatto ed assegnando un termine entro il quale il trasgressore od il responsabile giuridico od in solido deve interrompere i comportamenti vietati, o comunque cessare le attività illecite, ed operare l'immediato ripristino dei luoghi pubblici, ove oggettivamente possibile. Nel caso in cui i soggetti diffidati non si uniformino alle prescrizioni o siano già stati oggetto di diffida per la medesima violazione, saranno applicate le sanzioni previste.
3. La diffida di cui al precedente comma 2 non è applicabile alle violazioni previste dai seguenti articoli:
articolo 6, comma 2 lettere h, i, l, m, n, o, p, q, r, s, t, comma 3 e comma 4
articolo 8,
articolo 9, comma 1 lettera c;
articolo 11;
articolo 13, comma 1;
articolo 14
articolo 15, comma 1;
articolo 19;
articolo 21, comma 1 lettera c e commi 2 e 3;
articolo 23;
articolo 24;
articolo 25.
4. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono destinati al Comune per le attività manutentive indispensabili per fronteggiare il degrado urbano.

ART.30
Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Vengono abrogati i Regolamenti di Polizia Urbana e Rurale dei vari comuni, integralmente sostituito dal presente e sono disapplicate le disposizioni locali in contrasto con questo, fatta eccezione per le norme da considerarsi speciali, inserite nei regolamenti o nelle disposizioni che disciplinano specifiche materie, che restano in vigore ed applicabili ai sensi della legislazione nazionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.